Regolamento Sportello Help Web Reputation Giovani

FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità

- 1. Lo "Sportello Help Web Reputation Giovani", di seguito "Sportello", è istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale una funzione di tutela di reputazione e identità digitali e del corretto e responsabile uso delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione dei cittadini residenti in Lombardia, con particolare attenzione ai minori di età. L'attività dello Sportello è altresì finalizzata allo studio, ricerca e analisi del cyberbullismo, con lo scopo di implementare le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno.
- 2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della Delibera Co.Re.Com. n. 10 del 27 marzo 2017 e successive modifiche e disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dello "Sportello".

Art. 2 Definizioni

- 1. Con il termine "Sportello" si intende l'attività di prevenzione e tutela di reputazione e identità digitali dei cittadini residenti in Lombardia, volta all'educazione e all'assistenza al cittadino affinché possa identificare, nel quadro normativo vigente, le migliori vie, legali e tecnologiche, per tutelarsi nella maniera più efficace possibile.
- 2. Con il termine "Co.Re.Com." si intende il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, organo composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dai membri eletti dal Consiglio Regionale.
- 3. Con il termine "Dirigente" si intende il Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3 Composizione

1. Il Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com. adotta le misure organizzative ed operative al fine di garantire il miglior andamento dello Sportello; lo Sportello opera mediante personale, a ciò incaricato, dal Dirigente del Co.Re.Com., in possesso dei necessari requisiti di competenza e di esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e, specificamente, nel settore digitale e che diano altresì garanzia di assoluta imparzialità.

Art. 4 Funzionamento

- 1. Per il corretto svolgimento delle attività dello "Sportello", il Dirigente incarica il personale preposto attribuendo compiti specifici e istruttori che si concretano tra l'altro in:
 - accoglienza dell'utente, previo appuntamento telefonico, presso l'Ufficio del Corecom o presso un suo distaccamento all'uopo indicato;
 - ricezione della richiesta di tutela;
 - analisi dei profili giuridici e tecnologici connessi al caso esposto;
 - valutazione delle possibili soluzioni e correlata predisposizione di indicazioni procedurali per la messa in opera di azioni finalizzate al ripristino della reputazione digitale;
 - attività di informazione per rendere edotto il richiedente circa le corrette modalità di redazione di istanze qualora sia necessario interpellare i gestori delle piattaforme o l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati o la Polizia Giudiziaria a seconda della gravità del fatto.
- 2. I richiedenti si rivolgono allo Sportello personalmente, esibendo un documento di riconoscimento.
- 3. Per il corretto svolgimento dell'attività dello "Sportello", il Co.Re.Com. può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, esterni alla struttura, esperti nella materia della reputazione digitale, nei suoi profili giuridici e/o tecnologici e/o educativi.

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

- 1. Possono rivolgersi allo "Sportello" le persone fisiche residenti in Lombardia che al momento della richiesta di intervento ritengano di aver subito una lesione della propria reputazione, personalità, identità o dignità digitali, o ritengano altresì di essere stati vittima di fenomeni di cyberbullismo, purché l'interesse leso non sia riconducibile alla sola sfera professionale del richiedente.
- 2. Possono rivolgersi allo Sportello i minori ultraquattordicenni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, che abbia subito una lesione alla propria reputazione, personalità, identità o dignità digitali.

Art. 6 Competenze dello Sportello

- 1. Lo "Sportello" interviene su richiesta di parte e fornisce supporto nei seguenti casi:
 - se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali video, immagini, foto, scritti personali o corrispondenza senza che l'interessato ne fosse al corrente;
 - se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali dati o informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, vita privata) senza che l'interessato ne fosse al corrente;
 - se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, della dignità o dell'immagine della persona interessata;

- se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video umilianti o discriminatori che riguardano l'interessato, a causa dell'età, del sesso o dell'orientamento sessuale, della disabilità, dell'etnia, della religione.

Art. 7 Attività di prevenzione

- 1. Al fine di contribuire a migliorare la consapevolezza e la prudenza nell'utilizzo della "Rete", con particolare riferimento ai *social network*, il Co.Re.Com., in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, può organizzare corsi informativi/formativi gratuiti presso gli istituti scolastici della regione, o in altre sedi istituzionali, rivolti a studenti, docenti e genitori. La docenza è affidata a personale qualificato che abbia competenze riconosciute e documentate attinenti agli argomenti correlati alla *digital reputation* e al *cyberbullismo*.
- 2. Per sensibilizzare sulla tematica e rafforzare sempre più le azioni di intervento a livello regionale, il Co.Re.Com. rappresentato dal Presidente o da soggetti da lui delegati promuove iniziative contro il *cyberbullismo* anche attraverso convegni, tavole rotonde, dibattiti nonché per mezzo di ricerche affidate a esperti del settore.

Art. 8 Privacy e obbligo di riservatezza

- 1. Il personale assegnato allo "Sportello" è tenuto al rispetto di ogni dovere di riservatezza.
- 2. E' tenuto altresì al rigoroso rispetto del segreto d'Ufficio nei confronti dei soggetti coinvolti, della casistica trattata e di ogni altro elemento costitutivo della richiesta di intervento.
- 3. Tutti i dati raccolti sono trattati dallo "Sportello", ove possibile, in forma anonima o pseudonimizzata. I dati raccolti non vengono custoditi dallo Sportello se non in forma anonima e al solo scopo di realizzare studi o ricerche sui comportamenti online e sulle più comuni modalità di violazione dei diritti.
- 4. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 3 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), è possibile rivolgersi al Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com., responsabile del trattamento, inviando apposita richiesta all'indirizzo: corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione attraverso deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne viene data diffusione e conoscenza attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet www.corecomlombardia.it